

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4774 del 17/10/2019
Oggetto	Demanio acque, RR 41/2001 artt. 27-31. PRPPA0309. Simonini Vittorio Srl. Rinnovo con variante non sostanziale di concessione di acqua sotterranea ad uso industriale in Castrignano di Langhirano (Pr). Sinadoc 18453
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4907 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il RD 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il RD 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il DLgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); il DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la LR 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la LR 9/1999 (Disciplina della procedura di VIA); il Reg.Reg. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la LR 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la LR 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la LR 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); le DGR in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006 (uso promiscuo agricolo) 1985/2011, 65/2015; la DGR 787/2014 sulla durata delle concessioni; la DGR 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le DGR 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC di Parma.

PREMESSO che

- con provvedimento n. 17325 del 17/11/2005 venne rilasciata, dall'allora Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma della Regione Emilia-Romagna, la concessione preferenziale ex art 38 del RR 41/2001al richiedente Simonini Vittorio Spa per derivare acque pubbliche sotterranee in Castrignano di Langhirano, mediante:
 - pozzo PRA4809 - uso industriale
 - coordinate catastali foglio 28 mappale 338
 - pompa con una portata di esercizio di litri/sec 1
 - volume massimo derivato 1.100 mc/anno
- con provvedimento n. 6045 del 23/05/2011 venne assentito, dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, il rinnovo della concessione fino al 31/12/2015;

PRESO ATTO

- dell'istanza di rinnovo e cambio titolarità protocollo n. 9247 del 14/06/2016, presentata nei termini stabiliti dal rappresentante titolato alla firma degli atti della ditta SIMONINI VITTORIO SRL, derivante da trasformazione di società da Simonini Vittorio Spa, medesimo codice fiscale 00587060344;
- della successiva documentazione integrativa, prot. n. 22178/2018 consistente in Relazione idrogeologica comprensiva di studi e accertamenti eseguiti sull'opera di presa esistente a firma del dott. Geol. Matteo Baldi e prot. n. 43861/2019 per dichiarazione degli utilizzi aziendali a firma del geom. Massimo Belli;

ESAMINATA la documentazione agli atti dalla quale risulta quanto segue:

- opera di presa costituita da pozzo delle seguenti caratteristiche:
 - denunciato in data 29/09/1977 (pratica III BP 103)
 - anno di realizzazione 1966
 - uso industriale per la produzione di prosciutti al servizio dello stabilimento di Castrignano
 - volume utilizzato max **750 mc/anno**
 - registrazione Sisteb: **Pozzo PRA4809**
 - coordinate catastali foglio **28** mappale **338**
 - coordinate ETRS89 UTM 50: **x: 597.756 - y: 4.941.090**
 - colonna tubolare acciaio zincato del diametro esterno **mm 140**
 - profondità **m 65** circa dal piano campagna
 - profondità filtri da m 50,00 a m 54,00 dal p.c.
 - elettropompa sommersa HP 1 V 400 KW 0,75, portata di esercizio **20 l/min**, pari a **0,33 l/sec**

CONSIDERATO che

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione n. 17325/2005 e successivo di rinnovo n. 6045/2011, con scadenza 31/12/2015;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nei termini di legge;
- la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo con variante non sostanziale per **diminuzione dei volumi da 1.100 a 750 mc/anno**, di cui al RR 41/01, artt. 27 e 31;

ACCERTATO che le opere di prelievo:

- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni per uso acquedottistico pubblico ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non ricadono in un'area Parco e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii.

PRESO ATTO che per la concessione erano già stati acquisiti i pareri di rito e il procedimento di specie non richiede la pubblicazione sul BURER né l'espressione dei pareri di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

VERIFICATO:

- che non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del canone annuo la destinazione d'uso della risorsa risulta qualificabile come uso industriale di cui alla lett. c) della LR 3/99, art. 152;
- che pertanto l'**importo è calcolato** sulla base del **volume in concessione** nella misura stabilita dalla DGR 1274/2005 per volumi compresi **fra 501 e 3000 mc/anno**, aggiornato ai sensi della LR 2/2015;
- che a norma della LR n. 2/2015, art. 8, c. 1, i canoni sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- che l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione;

VERIFICATO che il Richiedente ha dimostrato di aver versato:

- ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per spese di istruttoria;
- l'importo per canoni fino all'annualità 2019 in corso;
- l'importo di euro 45,95 per integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di euro 500,00 in data 21/12/2005 e di euro 49,00 in data 22/06/2011;

RITENUTO pertanto

- che sulla base dell'istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata a titolo di rinnovo con variante non sostanziale, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni contenute nel presente atto e nel disciplinare di concessione;
- che a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933 "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia che la derivazione potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi

1. di assentire alla società SIMONINI VITTORIO SRL, codice fiscale 00587060344, il rinnovo con variante non sostanziale per diminuzione dei volumi derivati e il cambio di titolarità a seguito di trasformazione della società da Simonini Vittorio Spa, medesimo codice fiscale, della concessione individuata dal codice Sisteb PRPPA0309, per derivazione di acqua sotterranea mediante prelievo dal Pozzo PRA4809 di una portata max di litri/minuto 20, pari a litri/sec 0,33 e di un quantitativo max di mc/anno 750, per usi industriali inerenti l'attività di salumificio nello stabilimento di Castrignano in Langhirano;

2. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in

relazione al medesimo;

3. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2019, contenente gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione e caratteristiche tecniche delle opere di presa;
4. di stabilire, ai sensi della DGR n 787/2014, la validità della concessione fino al 31/12/2025;
5. di quantificare l'importo del canone per l'annualità 2019 in euro 594,95;
6. di quantificare l'importo del deposito cauzionale in euro 594,95;
7. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di stabilire che la concessione avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 486/2017;
10. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma Dott. Paolo Maroli;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), Dlgs 104/2010, nel termine di 60 gg dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del RD 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
13. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini e con le modalità di legge;

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-
ROMAGNA (ARPAE)**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita in rinnovo con cambio titolarità e variante non sostanziale per diminuzione dei volumi derivati a **SIMONINI VITTORIO SRL**, codice fiscale 00587060344, che ai fini del presente provvedimento assume domicilio legale presso la sede del Comune di Langhirano (PR) –
Codice Sisteb della concessione **PRPPA0309**

**ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE**

L'opera di presa

1. è ubicata in Castrignano di Langhirano
2. è costituita da un pozzo delle seguenti caratteristiche:
 - denunciato in data 29/09/1977 (pratica III BP 103)
 - anno di realizzazione 1966
 - volume utilizzato max **750 mc/anno**
 - registrazione Sisteb: **Pozzo PRA4809**
 - coordinate catastali foglio **28** mappale **338**
 - coordinate ETRS89 UTM 50: **x: 597.756 - y: 4.941.090**
 - colonna tubolare acciaio zincato del diametro esterno **mm 140**
 - profondità **m 65** circa dal piano campagna
 - profondità filtri da m 50,00 a m 54,00 dal p.c.
 - elettropompa sommersa HP 1 V 400 KW 0,75, portata di esercizio **20 l/min, pari a 0,33 l/sec**

ART. 2 – QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata è destinata ai fabbisogni di tipo industriale al servizio dello stabilimento di Castrignano do Langhirano per la produzione di salumi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei limiti di:
 - portata massima complessiva 20 l/min, pari a 0,33 l/sec;
 - volume massimo complessivo 750 mc/anno

ART. 3- CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il canone:
 - è ricondotto alla tipologia di uso industriale: lett. c), art. 152 della L 3/1999;
 - è calcolato sulla base del volume in concessione, nella misura stabilita dalla DGR 1274/2005 per volumi compresi fra 501 e 3000 mc/anno, rivalutato ai sensi di legge
 - per l'annualità 2019 è pari a:

Annualità	Importo canone
2019	594,95

L'importo dovuto alla data di sottoscrizione del presente disciplinare risulta interamente corrisposto.

2. Il concessionario è tenuto:

- a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante versamento sul **conto corrente postale 1018766103** ovvero sul conto corrente bancario **IBAN IT 94 H 07601 02400 001018766103**, intestati ad STB – Affluenti Po, indicando in causale il codice Sisteb della concessione **PRPPA0309** e l'annualità versata, a pena di avvio delle procedure per il recupero dei crediti;
- a corrispondere il **canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione** eventualmente disposti con deliberazione di Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta in base all'indice **ISTAT** dei prezzi al consumo pubblicato alla data del **31 dicembre** di ogni anno.

3. L'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001)

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta versata per l'intero importo di **euro 594,95**, corrispondente all'annualità del canone;

2. Alla cessazione della concessione il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione;

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. Il rinnovo della concessione è **rilasciato fino al 31/12/2025**.

2. Il concessionario è tenuto **entro il termine di scadenza**:

- a presentare l'istanza di rinnovo della concessione, potendo continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e dal presente disciplinare;
- a dare comunicazione scritta all'Amministrazione competente dell'intenzione di non rinnovare la concessione.

3. Il concessionario può **rinunciare** alla concessione in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo del **pagamento del canone fino** al termine dell'annualità in corso alla data di **ricevimento della comunicazione** stessa.

4. Nel casi di rinuncia o mancato rinnovo alla scadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti che l'Amministrazione competente indicherà per la cessazione dell'utenza, anche ai fini dell'archiviazione del fascicolo e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, delle disposizioni della concessione e relativo disciplinare, di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario,

regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino la decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, della riduzione in pristino dei luoghi e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - E' fatto obbligo al concessionario, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n.152/2006, della DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016, dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, trasmettendo entro il 31 gennaio di ogni anno i risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura e alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo riportante i riferimenti della concessione per il prelievo di acqua pubblica.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente, con le debite motivazioni, ogni variazione relativa alla destinazione d'uso, alle opere di derivazione e di prelievo, alle modalità di utilizzo e derivazione, ai fini delle previste autorizzazioni. La variazione della destinazione d'uso senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

4. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del Dlgs n. 152/2006.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere ogni prelievo qualora l'Amministrazione concedente ne disponga limitazioni temporali o quantitative.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo.

La sospensione dei prelievi disposta dalle competenti Amministrazioni per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, l'uso della risorsa idrica oggetto della concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione dell'utenza entro tre mesi e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche di ripristino

dei luoghi affinché non vengano alterati la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

L'Amministrazione concedente può consentire il mantenimento delle opere di prelievo nei casi previsti dalle norme vigenti.

9. Responsabilità del concessionario – Il concessionario è responsabile e tenuto al risarcimento dei danni arrecati in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 – VERIFICA DI CONGRUITA'

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.